

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)
Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 9.36.1
Allegati: 2 (di cui Allegato n. 2 con "Dati GIS" del progetto)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS [ID_VIP **10381**]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC [ID_VIP **10381**]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Alla WIND ALFA S.r.l.
(windalfa@pec.it)

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
(sn-sub@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

Oggetto: [ID_VIP: 10381] **MARE DI SARDEGNA – PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comune di Portoscuso): Progetto preliminare di un impianto eolico off-shore al largo delle coste della regione Sardegna costituito da 63 aerogeneratori e della potenza complessiva di 945 MW, con sistema di accumulo di 360 MWh e opere di connessione a terra per il collegamento alla RTN.**

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 21, *Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale*)

Proponente: WIND ALFA S.r.l.

1. Contributo istruttorio del MiC-SSPNRR (commi 2 e 3 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152 del 2006);
2. Richiesta ulteriori eventuali contributi alla SN-SUB ed alla SABAP-CA con riguardo ai livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate;
3. Trasmissione "Dati GIS" alla SABAP-CA ed alla RAS.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c. *Alla* U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

In riferimento al progetto in argomento, relativo alla realizzazione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica, localizzato a largo della costa sud-occidentale della Sardegna, costituito da 63 aerogeneratori (di potenza ciascuno pari a 15 MW e di altezza massima pari a 241,8 m), con opere connesse di collegamento alla RTN posizionate in mare aperto e in terra ferma nel comune di Portoscuso (SU) e area di cantiere per l'assemblaggio e il varo delle piattaforme degli aerogeneratori non ancora individuata (v. *Relazione tecnico-descrittiva*, paragrafo 9. *Siti di assemblaggio e varo delle piattaforme*, pp. 116-117), questa Soprintendenza speciale per il PNRR,

vista la comunicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui alla nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0046167 dell'11/03/2024 (acquisita agli atti della SS-PNRR con prot. n. 9801 del 28/03/2024 - Allegati nn. 1_X), con la quale si è dichiarata la procedibilità dell'istanza firmata digitalmente il 25/09/2023 (Allegato n. 1_2) presentata da WIND ALFA S.r.l., ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale;

considerata la necessità di inoltrare anche alla Regione Autonoma della Sardegna ed alle Soprintendenze territorialmente competenti di questo Ministero della cultura i "Dati GIS" (Allegato n. 2) del progetto di cui trattasi, come trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per le vie brevi, il 03/04/2024, e dal Proponente, per le vie brevi, il 04/04/2024;

fatto salvo quanto già previsto dall'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006;

visto l'art. 21, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;

visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 199 del 2021;

considerato che alla data della presente non è stato adottato e pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il *vademecum* di cui al medesimo articolo 23 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. comma 6);

considerato che il procedimento di VAS per il "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima Tirreno e Mediterraneo occidentale" si è concluso con l'emanazione del decreto di Valutazione Ambientale Strategica, con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni, mediante l'adozione del decreto interministeriale n. m_amte.UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000357 del 02/11/2023;

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", secondo cui "*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*";

considerato, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è attribuita alla Soprintendenza speciale per il PNRR, al quale devono, pertanto, essere inoltrate tutte le ulteriori comunicazioni in merito alla procedura di cui trattasi;

considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma

2



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

08/04/2024

2-quinquies, il quale stabilisce che *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

considerato che il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con l’art. 10, *Disposizioni in materia di VIA*, comma 1, ha approvato modifiche ed integrazioni all’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, introducendo al relativo comma 1 la nuova lettera: *“g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31”*, risultando invece la lett. *“g-ter)* (relativa all’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”) soppressa dall’art. 19, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023;

considerato che nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, ha introdotto all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *“2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*, di fatto confermando l’assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al procedimento di VIA di competenza statale;

visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l’art. 41, comma 4, e l’Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all’art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

considerato che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, visto anche l’art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

vista la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”

visto, comunque, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*;



vista la Circolare n. 41 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *“Tutela e protezione del patrimonio culturale subacqueo. Chiarimenti in ordine alle competenze degli uffici del Ministero e semplificazione delle procedure”*;

vista la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”*;

vista la Circolare n. 9 del 28/03/2024 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dell'Istituto Centrale per l'Archeologia, recante *“Geoportale Nazionale per l'Archeologia: conferimento dei dati delle indagini archeologiche ai fini della pubblicazione nel GNA e interoperabilità fra sistemi ministeriali”*;

esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio Preliminare Ambientale (SPA) e il Piano di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale (di seguito “Piano di lavoro”), resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali;

comunica quanto segue in merito agli approfondimenti e alla documentazione che dovranno essere allegati all'istanza di VIA (che il proponente ha preannunciato che sarà presentata ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - cfr. Piano di lavoro, paragrafo 2, p. 3) per il progetto di cui trattasi, al fine di consentire a questo Ministero l'istruttoria di competenza, evidenziando che nei seguenti punti, ove ritenuto necessario, sono stati indicati i presupposti istruttori, desunti sulla base della normativa vigente o della documentazione prodotta per la procedura di cui trattasi, che hanno determinato la relativa richiesta:


1. ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul **patrimonio culturale archeologico** (v. Piano di lavoro, paragrafo 2.2.4; v. SPA, capitolo 4, paragrafo 5.8), il progetto di cui trattasi deve essere sottoposto alla diversa e separata procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previa la presentazione di specifica istanza a questo Ministero, secondo il riparto di competenza territoriale definito dal d.P.C.M. n. 169 del 2019 tra la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (nel senso chiarito con la Circolare n. 41 del 2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, richiamata in premessa) e nei limiti stabiliti dal comma 2-sexies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006. A proposito della predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*), si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8. Nel merito della nuova procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si dovrà fare riferimento, altresì, alla Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio / Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)”*;



2. ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico (ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c, dall'art. 22 e dall'Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006), il SIA deve:
- a) acquisire i dati della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al punto n. 1 del presente elenco ed eventualmente dei relativi esiti se già conclusa prima dell'istanza di VIA o nel corso del procedimento di VIA;
 - b) descrivere, in ogni caso, i probabili impatti diretti ed indiretti attesi sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico (subacqueo e non), noto o da rinvenirsi, come anche sui beni culturali archeologici con valenza paesaggistica in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare sulla base di quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico (v. anche *Piano di lavoro*, paragrafo 2.6 *Descrizione e stima degli effetti potenziali sull'ambiente indotti dalla realizzazione dell'intervento*; SPA, paragrafo 6. *DESCRIZIONE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI DEL PROGETTO E CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO PREVISTA NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE*);
3. Il SIA e la "Relazione paesaggistica" (quest'ultima redatta in conformità ai contenuti stabiliti dal d.P.C.M. 12/12/2005 e nel senso di completezza indicato al comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - cfr. *Piano di lavoro*, paragrafo 2.9 *Altri studi e documenti*) devono:
- a) descrivere e rappresentare compiutamente il quadro vincolistico e di tutela di cui alla Parte II (Beni culturali) ed alla Parte III (Beni paesaggistici) del D.Lgs. n. 42 del 2004, compresi quindi anche i beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo gravanti nelle aree interessate dalle opere in progetto, comprese quelle connesse relative al collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale – RTN e per la predisposizione e gestione delle aree di cantiere (che *Relazione tecnico-descrittiva*, paragrafo 9. *Siti di assemblaggio e varo delle piattaforme*, pp. 116-117, benché se ne richieda una estensione di almeno 600 Ha), come anche nelle relative Aree Vaste d'Indagine, riferite agli ambiti costieri prospicienti le opere a mare:

MA





(da *Inquadramento su aree paesaggio e patrimonio culturale*)

- b) (cfr. SPA) riportare e verificare adeguatamente, per le medesime aree di cui alla lettera a) del presente punto n. 3, il quadro vincolistico e di tutela paesaggistica e culturale con riguardo alle relative previsioni e prescrizioni di conservazione, uso e gestione come stabilite nella regione Sardegna dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, secondo i tre distinti Assetti: Ambientale, Storico-Culturale e Insediativo;
- c) verificare la compatibilità con le previsioni e le prescrizioni di tutela culturale e paesaggistica e il paesaggio di tutte le opere previste, delle opere connesse e di cantiere come descritte alla lettera a) del presente punto n. 3;
- d) descrivere i probabili impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio secondo diversi quadri di approfondimento settoriali, uno specifico ai beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 e uno specifico per i beni paesaggistici di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo (quest'ultimo comprensivo anche del fattore ambientale di cui al Paesaggio), escludendo che la medesima trattazione possa avvenire in un unico e omnicomprendente capitolo (v. SPA, capitolo 5.8);
- e) verificare la compatibilità del progetto proposto con riguardo a quanto sancito:
- dalla legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante *“Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale”*;
 - dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, recante *“Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno”* (con particolare riferimento a

MA

quanto sancito dal relativo art. 3, “*Misure di protezione dell’ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo*”, il quale stabilisce, tra l’altro, che “1. Nella zona di protezione ecologica delimitata ai sensi dell’articolo 2, si applicano le norme dell’ordinamento italiano, del diritto dell’Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l’Italia è parte contraente, in particolare, in materia di: ... c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali...”;

f) ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale paesaggistico e sul paesaggio (ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c, e dall’Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006):

- dichiarare, previa verifica presso i competenti Uffici della Regione Autonoma della Sardegna, se le aree interessate dalle opere connesse e dai cantieri siano soggette al vincolo paesaggistico di cui alle aree tutelate per legge in quanto gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004), fornendo, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere previste con le disposizioni introdotte dall’art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”), e dall’art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante “*Norme in materia di domini collettivi*”);
- verificare - con adeguati elaborati progettuali, compresi fotoinserimenti *post-operam* da redigersi, per le opere a mare, anche da punti di vista posti lungo l’intero arco costiero interessato (anche a quote elevate), gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio determinati dalla ‘segnalazione cromatica e luminosa’ degli elementi off-shore del progetto ai fini della sicurezza della navigazione e del volo aereo, sia in fase “diurna” che “notturna”. Il SIA deve, inoltre, contenere gli esiti della “Valutazione di impatto visivo” dell’impianto eolico off-shore proposto, che preveda l’elaborazione di Mappe di Intervisibilità Teorica (MIT). Dall’esame delle MIT dovranno essere stabiliti i punti di osservazione privilegiati di fruizione del paesaggio (cosiddetti “punti sensibili”, costituiti, per esempio, da beni culturali e beni paesaggistici di particolare rinomanza, punti di importante fruizione turistica, ecc.) e quindi elaborate le Mappe di Visibilità da tali punti (MVPS), che dovranno essere accompagnate da riprese fotografiche e da fotosimulazioni. Le fotosimulazioni dovranno essere adeguatamente realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall’occhio umano;
- (v. *Piano di lavoro*, paragrafo 2.3.3) descrivere e rappresentare adeguatamente (per il tramite del relativo studio di fattibilità tecnico-economica e, per le opere a terra, di fotoinserimenti *post-operam*) le opere di ripristino dei luoghi e l’assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle opere sia a mare che a terra (quest’ultime relative al collegamento elettrico terrestre alla RTN) dell’impianto eolico off-shore di cui trattasi, come anche quelle di ripristino delle relative aree di cantiere. Il progetto di dismissione deve prevedere la rimozione totale delle opere di ancoraggio sul fondale dei sistemi di tenuta degli aerogeneratori galleggianti;
- deve descrivere e rappresentare adeguatamente (per il tramite del relativo studio di fattibilità tecnico-economica e di fotoinserimenti *post-operam*) le opere di mitigazione previste per la sottostazione utente a terra di consegna alla RTN, comprendendo anche gli impatti cumulativi previsti a seguito della realizzazione di

eventuali analoghe limitrofe sottostazioni utenti di altri impianti, anche eolici off-shore, proposti;

- g) verificare la coerenza del progetto con il “Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – Area Marittima: Tirreno e Mediterraneo Occidentale”, di cui al decreto interministeriale n. m_amte.UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000357 del 02/11/2023 (procedura VAS - MASE: codice ID_VIP 7956) (v. SPA, paragrafo 4.5.3), anche con riferimento alla individuazione delle “aree idonee” di cui all’art. 23, *Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee*, del D.Lgs. n. 199 del 2003 (v. SPA, paragrafo 4.5.3).

In particolare, il SIA deve dimostrare la coerenza della localizzazione proposta per il nuovo impianto industriale di produzione di energia elettrica off-shore con quanto indicato dal medesimo “Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima “Tirreno e Mediterraneo occidentale” per le sub-aree sarde MO/7 - MO/11, nella sua versione più aggiornata al momento di redazione del predetto SIA.

Si ricorda che la pianificazione delle aree marittime prevede l’attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l’integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all’interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere;

- h) in particolare, la “Relazione Paesaggistica”, ai fini della verifica della compatibilità con i valori paesaggistici e culturali del territorio interessato dal progetto, deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico regionale. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell’intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d’intervento. Tale documento, pertanto, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi prima dell’esecuzione delle opere previste (contesto paesaggistico e aree a terra e a mare oggetto di intervento), sia delle caratteristiche tecnico-progettuali dell’intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento. A tal fine, deve indicare:

- lo stato attuale dei beni paesaggistici interessati;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Trattandosi di progetto di grande impegno territoriale, la documentazione da produrre deve tenere conto delle specifiche indicazioni riportate al punto 4 dell’allegato al d.P.C.M. 12/12/2005 e comprendere la rappresentazione sia delle aree di ubicazione e di sviluppo delle opere a terra e a mare, che delle aree di cantiere necessarie per la completa realizzazione, l’esercizio e la dismissione dell’impianto.

Con riferimento alla cabina di trasformazione e consegna alla RTN prevista in progetto, gli elaborati devono rappresentare, in idonea scala grafica, la specifica ubicazione e la

distribuzione di tutti gli edifici/manufatti/elementi/macchinari/stalli fuori terra, nonché le relative dimensioni (in termini di altezze, superfici, volumi), caratteristiche tecnico-costruttive, architettonico- formali e cromatiche.

Per tutte le porzioni territoriali interessate dalle opere a terra, gli elaborati devono rappresentare, in adeguata scala grafica, lo sviluppo, l'ampiezza, le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di eventuale viabilità di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste in progetto, o per l'ampliamento/modifica di viabilità esistente.

La medesima "Relazione paesaggistica" deve essere integrata con fotoinserti realizzati dai principali siti archeologici, culturali e paesaggistici presenti lungo la costa (v. SPA, paragrafo 6, quale proposta di analisi della matrice degli impatti per la componente Paesaggio – nel quale non si potrà, comunque, considerare compreso il patrimonio culturale archeologico subacqueo -, p. 262, ma non solo per la fase di cantiere e, pertanto, con particolare riguardo alla fase di esercizio dell'impianto eolico off-shore), con specifico riferimento a quelli il cui valore culturale si associa a un contesto paesaggistico di notevole pregio (v. SPA, paragrafo 6.3.1 *Impatti vedutistici*, e lo "Studio preliminare di impatto visivo", utilizzando, tuttavia, sempre immagini riprese con condizioni di tempo ottimali e, quindi, prive di nubi e foschie che impediscano una corretta visualizzazione delle strutture previste in mare aperto – v., al contrario, SPA, fig. 6-2, pp. 269-270. Con l'occasione, si rappresenta che le cosiddette *Linee Guida* del 2006 di questo Ministero non appaiono potersi applicare a strutture industriali quali quelle qui proposte – alte 241,8 m – e poste in un contesto di mare aperto):




FIG. 6-1: Carta schematica dell'intervisibilità teorica

MA



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

4. Il Piano di Monitoraggio Ambientale allegato al SIA (cfr. *Piano di lavoro*, paragrafo 2.8) deve tener conto (ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006 e con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) degli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico (cfr. punto n. 1 del presente elenco) e delle verifiche condotte con la *Relazione paesaggistica* (cfr. punto n. 3 del presente elenco) per tutte e tre le fasi di ANTE-OPERAM, IN CORSO D'OPERA e POST-OPERAM, provvedendo a separare in due distinti capitoli il fattore ambientale del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 e il patrimonio culturale di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo, quest'ultimo comprensivo anche del fattore ambientale di cui al paesaggio (non essendo possibile ricomprendere i suddetti beni culturali e beni paesaggistico in un unico paragrafo denominato SISTEMA PAESAGGISTICO). L'impostazione del monitoraggio, sia per le opere a terra sia per quelle a mare, deve assumere tra i dati di partenza le risultanze della *Relazione Paesaggistica* e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico (v. punto n. 1 del presente elenco), rispetto ai quali deve tenere conto della possibilità di impatti negativi imprevisi o non adeguatamente ponderati in fase di progetto, ai fini sia del controllo nel tempo del livello di sostenibilità dell'impianto rispetto alle previsioni di progetto, sia della possibilità di attivazione di eventuali correttivi in fase di esercizio. Pertanto tra gli indicatori di monitoraggio devono essere individuati anche quelli utili ed efficaci per il controllo periodico degli impatti sui valori culturali e paesaggistici; per tali specifici aspetti di monitoraggio devono essere, altresì, individuati i soggetti, le regole di definizione e di misura degli indicatori, la frequenza delle misurazioni, i sistemi di interpretazione e di pubblicazione dei risultati nonché le forme di retroazione da adottare nell'eventualità che gli obiettivi prefissati in progetto per la sostenibilità ambientale e per la compatibilità con i valori culturali e paesaggistici non siano raggiunti;
5. Il Proponente, per la redazione del SIA e della documentazione di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 del presente elenco, deve verificare presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo la presenza - nelle aree interessate dalle opere previste, dalle opere connesse e dalle aree di cantiere, come anche in quelle dell'Area Vasta d'Indagine - di beni culturali (dichiarati, ovvero tutelati per legge), come pure di provvedimenti di tutela indiretta, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, provvedendo di conseguenza anche alla relativa rappresentazione nella cartografia allegata al SIA e ai suddetti documenti. In ogni caso, preliminari informazioni – prive, tuttavia, di effetto certificativo esaustivo per le predette aree – in merito ai beni culturali oggetto di dichiarazione di interesse culturale sono disponibili sul sito internet del Ministero della cultura "VINCOLI in rete" (indirizzo: www.vincoliinrete.beniculturali.it) e per la regione Sardegna del Segretariato Regionale del MiC per la Sardegna (indirizzo: <https://www.sardegna.beniculturali.it/it/466/beni-dichiarati-di-interesse-culturale>). Pertanto, il SIA deve essere comprensivo della ricognizione dei beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, eventualmente già presenti in:
- VINCOLI in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);
 - Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
 - Geoportale Nazionale per l'Archeologica (<https://gna.cultura.gov.it/index.html>);
 - Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
 - Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo;

- nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle Soprintendenze del Ministero della cultura ed eventualmente dalle ordinanze della Capitaneria di Porto.


Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati in accordo con le competenti Soprintendenze.

Si fa presente che presso la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (con sede in Taranto) sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino interessato dal progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso tra le 0 e le 12 miglia nautiche che per quello compreso tra le 12 e le 24 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, oltre che alla predetta Soprintendenza nazionale (per consentire di poter valutare preventivamente i *curricula* dei professionisti incaricati e concedere il *nulla osta*, se richiesto dalle stesse Soprintendenze);

6. In relazione all'art. 22, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 152 del 2006, il SIA deve contenere l'identificazione, la valutazione e la comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, e dovrà illustrare le ragioni della specifica scelta ubicazionale del progetto proposto, assumendo i valori culturali e paesaggistici del territorio interessato quali invarianti patrimoniali identitarie che subiranno potenziali impatti significativi e negativi. Nella identificazione e valutazione delle alternative deve tenere conto non solo dell'Impatto visivo del parco eolico e dell'approfondimento di tale aspetto, ma anche delle ripercussioni negative in termini di integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, quali ad esempio: modificazioni dello skyline naturale o antropico, del sistema percettivo, scenico e panoramico tanto degli assetti naturalistici quanto degli assetti insediativi storici; alterazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico; modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo e dei beni culturali che lo caratterizzano;
7. Il SIA (v. SPA, capitolo 6; *Piano di lavoro*, paragrafo 2, punto 4) deve verificare gli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (impianto codice ID_VP 10381 - evidenziato con riquadro a LINEA ROSSA nella sottostante cartografia; WTG e cavidotti in ARANCIONE) rispetto alle ulteriori iniziative già presentate o nel frattempo presentate nello stesso specchio d'acqua per la produzione industriale di energia elettrica da impianti off-shore, di cui di seguito si allega una rappresentazione cartografica elaborata dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, facendo riferimento anche alle osservazioni presentate dalla Capitaneria di porto di Cagliari, con nota prot. n. 5755 del 10/02/2022, nell'ambito della fase di valutazione del Rapporto preliminare VAS del "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima Tirreno e Mediterraneo occidentale" (procedura MASE: ID_VIP 7956 – sezione *Contributi/Osservazioni Soggetti competenti in materia ambientale – Fase di Scoping*), la quale cartografia deve essere comunque aggiornata con le ulteriori richieste di concessione demaniale nel frattempo presentate. Eguale verifica degli impatti cumulativi deve essere estesa alla complessiva presenza di impianti eolici anche a terra:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – vista particolare -, con evidenziato mediante riquadro a LINEA ROSSA il progetto di WIND ALFA S.r.l. – ID_VIP 10381)

MA



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – vista Mare e Canale di Sardegna -, con evidenziato mediante riquadro a LINEA ROSSA il progetto di WIND ALFA S.r.l. – ID_VIP 10381)

MA



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – vista regione Sardegna -, con evidenziato mediante riquadro a LINEA ROSSA il progetto di WIND ALFA S.r.l. – ID_VIP 10381 – e tutti gli ulteriori progetti di impianti eolici off-shore e on-shore in fase di VIA di competenza statale, oltre quelli esistenti on-shore con aerogeneratori in BLU)

MA



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



(da Capitaneria di porto di Cagliari, nota prot. n. 5755 del 10/02/2022, osservazioni sul “Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima Tirreno e Mediterraneo occidentale” – MASE-VA: ID_VIP 7956)

Alla **Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo** ed alla **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** si chiede di voler valutare la necessità di produrre direttamente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC) ed alla WIND ALFA S.r.l., tenendo informata questa Soprintendenza speciale per il PNRR, un ulteriore e rispettivo contributo in merito ai livelli di tutela e di vincolo gravanti, relativamente al patrimonio culturale, nelle aree interessate dal progetto (sia nelle sue parti a terra che in mare aperto).

Si rimane in attesa delle determinazioni finali di codesto Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi

 massimo castaldi
MINISTERO DELLA CULTURA
10.04.2024 10:25:20 GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio II

Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Soprintendenza speciale Archeologia,
belle arti e paesaggio di Roma

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio
culturale subacqueo

Alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio

Ai Parchi archeologici dotati di autonomia
speciale

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo

Al Segretariato Generale

Alla Direzione Generale Musei

Ai Segretariati regionali

All'Istituto Centrale per l'Archeologia

Oggetto: Circolare del Direttore Archeologia belle arti e paesaggio n. 41 del 28/11/2023, recante “*Tutela e protezione del patrimonio culturale subacqueo. Chiarimenti in ordine alle competenze degli uffici del Ministero e semplificazione delle procedure*”. **Errata corrige.**

Nelle more dell'emanazione di specifiche Linee guida per la verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito del patrimonio culturale subacqueo, rilevata la presenza di errori materiali nel testo della Circolare DG ABAP n. 41/2023, si riporta di seguito l'elenco dei relativi *errata corrige*, in armonia con il dettato normativo e in coerenza con le indicazioni operative già impartite:

p. 2, 13° riga: sono soppresse le parole “e la piattaforma continentale” e “ed alla zona contigua.”;

p. 2, 28° riga: le parole “dal limite esterno” sono sostituite con le parole “dalle linee di base”;

p. 4, 4° riga: le parole “dal limite esterno” sono sostituite con le parole “dalle linee di base”.

Si allega per pronta evidenza il testo coordinato della Circolare DG ABAP n. 41/2023.

Il Dirigente del Servizio II
arch. Laura Moro

moro laura
Ministero della Cultura
21.03.2024 17:56:21
GMT+01:00

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca



SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico CN = La Rocca Luigi
Via di San Michele, 22 – 00153 Roma O = Ministero della cultura
Tel. 06/6723 4622/4720 C = IT
PEC: dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

CIRCOLARE

Alla Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

Alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

Ai Parchi archeologici dotati di autonomia speciale

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo

Al Segretariato Generale

Alla Direzione Generale Musei

Ai Segretariati regionali

All'Istituto Centrale per l'Archeologia

Oggetto: **Circolare del Direttore Archeologia belle arti e paesaggio n. 41 del 28/11/2023, recante “Tutela e protezione del patrimonio culturale subacqueo. Chiarimenti in ordine alle competenze degli uffici del Ministero e semplificazione delle procedure”. *Errata corrige. Testo coordinato.***

La presente circolare ha l'obiettivo di fornire dei chiarimenti sulle competenze degli Uffici del Ministero in ordine alle diverse procedure autorizzatorie che riguardano la tutela archeologica dei fondali e la protezione e conservazione del patrimonio culturale subacqueo, anche nell'ottica di una semplificazione delle stesse.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Com'è noto, la *Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo* di Parigi del 2001 (nel prosieguo “**Convenzione 2001**”) ha lo scopo di garantire e rafforzare forme di protezione omogenee a livello internazionale, nazionale e regionale del patrimonio culturale subacqueo in tutte le acque e nei fondali, qualunque sia la loro condizione giuridica (acque interne, acque arcipelagiche, mare territoriale, zona contigua, zona economica esclusiva, piattaforma continentale, alto mare, fondi marini al di là della giurisdizione nazionale).

La Convenzione, in conformità a quanto previsto dalla *Convenzione delle Nazioni Unite del diritto del mare* di Montego Bay del 1982 (nel prosieguo “**Convenzione 1982**”, ratificata in Italia con l. 2 dicembre 1994, n. 689), e fatti salvi la sovranità e la giurisdizione degli Stati contraenti nonché gli altri accordi internazionali e le regole



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4401
PEC: dg-abap@pec.cultura.gov.it – PEO: dg-abap@cultura.gov.it

del diritto internazionale, prevede che gli Stati contraenti prescrivano l'applicazione delle Regole agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, in particolare:

- *per quanto riguarda il mare territoriale* (fascia entro le 12 miglia marine dalle linee di base), nell'esercizio della loro sovranità, gli Stati contraenti hanno il diritto esclusivo di regolamentare e di autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo presente nelle loro acque interne, nelle loro acque arcipelagiche e nel loro mare territoriale. La linea di base corrisponde alla linea di bassa marea lungo la costa, come indicato dalle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero (Convenzione 1982, art. 5);
- *per la zona contigua al mare territoriale* (fascia compresa tra le 12 e le 24 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale), gli Stati contraenti possono regolamentare e autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, in coerenza con quanto disposto agli artt. 8-10 della Convenzione 2001 e dalle correlate Regole tecniche di cui all'allegato alla Convenzione stessa;
- *per la zona economica esclusiva* (zona al di là del mare territoriale sottoposta a specifico regime giuridico) e *la piattaforma continentale* (fondo e sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base) in base al disposto degli artt. 9 e 10 della Convenzione 2001 e secondo le regole tecniche di cui al relativo Allegato, gli Stati contraenti hanno l'obbligo di notificare il rinvenimento fortuito o l'intenzione a eseguire un intervento sul patrimonio culturale subacqueo allo Stato territorialmente referente; quest'ultimo, nel ruolo di Stato coordinatore (salvo diversa e volontaria attribuzione di competenza), effettua il rilascio dei provvedimenti necessari, comprese eventuali autorizzazioni, in esito a una consultazione con gli Stati contraenti che hanno manifestato il loro interesse sulla base di un verificabile legame culturale con i beni in questione.

Tale classificazione della Convenzione non è ancora pienamente operativa in Italia, poiché non sono ancora state formalizzate la zona economica esclusiva e la zona contigua. Pertanto, a oggi, nella legislazione italiana vigente in materia, si osserva la seguente suddivisione:

- *Acque entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base*: acque interne e mare territoriale;
- *Acque oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base del mare territoriale* che comprendono:
 - o *Zone di protezione ecologica (nel prosieguo "ZPE")*: acque oltre il limite esterno del mare territoriale. Con d.p.r. 27 ottobre 2011, n. 209 sono state istituite le ZPE del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno; tali zone, per quanto attiene alla protezione del patrimonio culturale subacqueo rinvenuto nei fondali, sono sottoposte alle norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c) del medesimo d.p.r.;
 - o *Piattaforma continentale*, i cui limiti esterni definiti sulla base di accordi non sono attualmente tracciati integralmente.
 - o *Area internazionale*: fondi marini e loro sottosuolo al di là dei limiti della giurisdizione nazionale.

La l. 23 ottobre 2009, n. 157 recante la *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo* (nel prosieguo "**Legge di ratifica**") stabilisce la piena e intera esecuzione alla Convenzione, le norme di adeguamento dell'ordinamento interno, nonché le modalità di denuncia di ritrovamento di beni culturali e di richiesta di autorizzazione sul patrimonio culturale subacqueo nella zona di protezione ecologica e nella piattaforma continentale e individua nel Ministero della cultura l'ente preposto per il rilascio delle autorizzazioni per interventi su beni culturali subacquei e a cui notificare quelli rinvenuti anche in acque internazionali (Area internazionale) e denunciati alle autorità italiane. Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (nel prosieguo "**Codice**"), con il disposto dell'art. 94, fa proprie le prescrizioni delle Regole tecniche allegate alla Convenzione 2001 per quanto riguarda la tutela



degli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia nautiche a partire dal limite esterno del mare territoriale.

Infine, il d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero*, con l'art. 37 assegna alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (nel prosieguo "**Soprintendenza nazionale**") la cura dello svolgimento delle attività di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo come disciplinate dall'art. 94 del Codice, nonché delle funzioni attribuite al Ministero dalle Legge di ratifica, in raccordo con le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (nel prosieguo "**SABAP**"). L'art. 41, c. 1, lett. a) dello stesso regolamento affida alle SABAP la tutela del medesimo patrimonio nell'ambito del territorio di competenza; alle SABAP, altresì, è affidato il compito di assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo di cui all'art. 94 del Codice, raccordandosi con la Soprintendenza nazionale.

COMPETENZE

Alla luce del quadro normativo sopra sinteticamente riportato, al fine di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale subacqueo valorizzando al meglio le competenze dei diversi Uffici del Ministero e, al contempo, semplificando i processi autorizzatori, si dispone quanto segue.

SABAP e Parchi archeologici dotati di autonomia speciale

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del Ministero, le SABAP e i Parchi archeologici dotati di autonomia speciale, che per regolamento esercitano le funzioni di tutela sui fondali marini e acque interne di riferimento, sono competenti:

- a) nella tutela del patrimonio culturale nel territorio di competenza, inclusi i fondali marini delle acque territoriali. Nello svolgimento delle attività di tutela del patrimonio culturale subacqueo hanno l'obbligo di attenersi alle linee guida della Soprintendenza nazionale, emanate per il tramite di questa Direzione generale. Nel caso di ritrovamenti di beni culturali sommersi, le SABAP e i Parchi archeologici hanno cura di informare tempestivamente la Soprintendenza nazionale al fine di attivare le opportune forme di collaborazione per le attività di tutela, studio e conservazione;
- b) nelle procedure di Verifica preventiva dell'interesse archeologico che interessano i fondali marini ricadenti in qualsiasi zona, esercitate ai sensi dell'art. 28 del Codice e dell'art. 41, c. 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *Codice dei contratti pubblici*, attendendosi alle linee guida in materia e avvalendosi, ove necessario, del supporto tecnico-scientifico della Soprintendenza nazionale;
- c) sul rilascio dei contributi istruttori relativi alle procedure di valutazione ambientale previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante *Norme in materia ambientale*, ivi inclusi quelli relativi agli interventi PNRR, che si estendono sui fondali, attendendosi alle linee guida della Soprintendenza nazionale, emanate per il tramite di questa Direzione generale, avvalendosi per gli aspetti archeologici, ove necessario, del supporto tecnico-scientifico della stessa Soprintendenza nazionale.

Per le attività sopra descritte, gli Uffici territoriali che non dispongono in organico di un archeologo subacqueo sono tenuti a raccordarsi obbligatoriamente con la Soprintendenza nazionale che fornisce i contributi tecnico-scientifici di competenza.

La Direzione generale e la Soprintendenza Speciale per il PNRR informano la Soprintendenza nazionale delle procedure che impattano sui fondali, al fine di consentire alla Soprintendenza nazionale di svolgere i propri compiti istituzionali e di supportare le SABAP per la produzione dei pareri di competenza.



Soprintendenza nazionale

La Soprintendenza nazionale è competente:

- a) nel rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 8-12 della Convenzione 2001 per le attività sui beni culturali subacquei rinvenuti sui fondali marini oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base del mare territoriale italiano, avendo cura di informare gli Uffici territoriali circa i pareri emessi;
- b) nel partecipare alla redazione dei pareri istruttori di competenza degli Uffici territoriali per il rilascio delle concessioni di ricerca, ai sensi degli artt. 88 e 89 del Codice, in ambiente subacqueo; è inoltre competente, ove richiesto, al rilascio di parere tecnico per le attività di ricerca e scavo condotte direttamente dalle SABAP o dai Parchi archeologici in ambito subacqueo;
- c) nel fornire supporto tecnico-scientifico su qualsiasi ritrovamento di oggetti storici e archeologici avvenuto entro e oltre le 12 miglia nautiche, ai fini delle operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo;
- d) nel fornire supporto tecnico-scientifico agli Uffici territoriali per la formazione dei pareri di competenza riguardanti il patrimonio culturale subacqueo;
- e) nei compiti già attribuiti con la circolare 7/2021 di questa Direzione generale, relativi a:
 - realizzazione del piano nazionale di studio, schedatura e georeferenziazione del patrimonio culturale subacqueo;
 - sistematizzazione di linee guida di riferimento per i procedimenti di tutela del patrimonio culturale subacqueo;
 - aggiornamento professionale del personale abilitato all'immersione;
 - unificazione delle procedure previste dalla normativa vigente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e i relativi presidi per le attività subacquee.

In caso di necessità, mancata ottemperanza della tutela del patrimonio culturale subacqueo o di inerzia, la Direzione generale o la Soprintendenza speciale per il PNRR possono chiedere alla Soprintendenza nazionale di sostituirsi alle SABAP per le attività di competenza.

Il Servizio II di questa Direzione generale è a disposizione per facilitare ogni forma di raccordo tra le SABAP e la Soprintendenza nazionale al fine dell'adempimento del quadro procedurale sopra definito.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA





*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V - PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Destinatari in allegato

Oggetto: [ID: 10381] Procedura per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto preliminare di un impianto eolico off-shore al largo delle coste della Regione Sardegna costituito da 63 aerogeneratori di potenza pari a 15 MW ciascuno per una potenza complessiva di 945 MW con sistema di accumulo di 360 MWh e opere di connessione alla RTN nel Comune di Portoscuso nella Provincia di Cagliari

Proponente: Wind Alfa S.r.l.

Comunicazione di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Con nota del 19/09/2023, acquisita con prot. n. MASE-150623 del 22/09/2023, perfezionata con nota prot. MASE-152058 del 26/09/2023 la società Wind Alfa S.r.l ha presentato, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

Rispetto alla localizzazione del progetto, che si colloca al largo della costa sudoccidentale della Sardegna, e si estende al limite delle acque territoriali italiane, oltre le 12 miglia, in area definita unilateralmente dall'Algeria Zona Economica Esclusiva (ZEE), si fa riferimento a quanto indicato dalla Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con nota prot. n. 19448-P del 09/02/2024, acquisita agli atti con prot. MASE-26168 del 12/02/2024, che si riporta in allegato.

Esaminata la documentazione acquisita, con la presente si comunica la procedibilità dell'istanza e si dispone l'avvio dell'istruttoria presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, insediata in data 18/01/2022, finalizzata all'espressione del parere ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Al riguardo, si informa che gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale nonché il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, sono pubblicati sul sito web di questa Amministrazione all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10263/15130>.

Si comunica che, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. (comunicazione avvio procedimento amministrativo):

- l'ufficio competente è la Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS della Direzione Generale Valutazioni Ambientali ed il Responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco (e-mail: digianfrancesco.carlo@mase.gov.it);

ID Utente: 8406
ID Documento: VA_05-Set_04-8406_2023-0215
Data stesura: 26/09/2023

✓ Resp.Set: Di Gianfrancesco C.
Ufficio: VA_05-Set_04
Data: 01/03/2024

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



- i tempi del procedimento sono quelli stabiliti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ciò detto, con la presente si chiede alle amministrazioni in indirizzo di voler trasmettere il proprio contributo per definizione della portata delle informazioni da inserire nello Studio di impatto ambientale nonché del loro livello di dettaglio e delle metodologie ritenute idonee.

Considerata la tempistica stabilita dalla norma per la definizione del procedimento di cui trattasi si ritiene congruo assegnare un termine di 30 giorni al fine dell'inoltro di detto contributo.

Si precisa inoltre che, in merito alle aree protette come definite dalla L.394/1991 e dei siti della Rete Natura, il Proponente dichiara che il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree.

Relativamente a quanto sopra si chiede alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di segnalare eventuali altri soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nella consultazione.

Si chiede, infine, ai soggetti in indirizzo di riportare, nell'intestazione di eventuali note indirizzate alla scrivente, il codice identificativo del procedimento amministrativo: [ID: 10381] nonché di inviare le stesse al seguente indirizzo pec: VA@pec.mite.gov.it.

La Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

*Allegati: - MASE-150623 del 22/09/2023- Istanza
- MASE-26168 del 12/02/2024 Nota MAECI*

Elenco indirizzi

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Al Ministero della cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
cgcp@pec.mit.gov.it

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Alla Città Metropolitana di Cagliari
protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

Al Comune di Portoscuso
comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it

Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna
adsp@pec.adspmaredisardegna.it

e p.c. Alla Società Wind Alfa S.r.l.
windalfa@pec.it

Modulo per la richiesta di avvio della consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

Art.21 D.Lgs.152/2006

Prot. n. del gg/mm/aaaa

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC va@pec.mite.gov.it

E p.c.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
cqcp@pec.mit.gov.it

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
adsp@pec.adspmaredisardegna.it

OGGETTO: Istanza per l'avvio della consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.152/2006 relativa al PROGETTO PRELIMINARE DI UN IMPIANTO EOLICO OFF SHORE AL LARGO DELLE COSTE DELLA REGIONE SARDEGNA DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 945 MW CON SISTEMA DI ACCUMULO DI 360MWh *(inserire denominazione completa del progetto)*

Il/La sottoscritto/a

Mateo Juan Fernando Gonzalez

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società

WIND ALFA srl

con sede legale in:

Via Don Felice Canelli, 21 – 71016 San Severo (FG)

richiede l'avvio del procedimento in oggetto relativamente al progetto di seguito descritto:

Realizzazione di un nuovo impianto eolico localizzato al largo delle coste della Sardegna meridionale, a circa 35 km ad ovest dell'abitato di Portoscuso, costituito da 63 aerogeneratori di potenza pari a 15 MW, due sottostazioni offshore a servizio degli aerogeneratori, un cavidotto in alta tensione che collega le sottostazioni alla terraferma, realizzazione di una sottostazione elettrica utente nell'area industriale di Portoscuso in collegamento alla centrale elettrica "Sulcis" di TERNA. L'impianto garantisce la produzione di una potenza apparente di 945 MVA in modo da garantire l'immissione in rete di 900 MW come da STMG TERNA.

E' inoltre prevista la realizzazione di un sistema di accumulo dell'energia prodotta per garantire stabilità alla rete elettrica nazionale, tramite l'installazione di container di trasformazione e conversione e di container/blocchi di accumulo di energia con batterie per un tempo di scarica previsto di 4 ore.

(Paragrafo da compilare per impianti FER)

Il progetto prevede la produzione di energia elettrica per una potenza massima complessiva di MVA 945.

Per il progetto è stata fornita una soluzione di connessione alla RTN da Terna S.p.A. avente Codice pratica MYTERNA n. 202201215 (allegata alla presente istanza)

Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato: *(indicare i territori interessati anche solo parzialmente dal progetto)*

Stato/i	Italia
Regione/i	Sardegna
Provincia/e	Cagliari
Comune/i	Portoscuso
Area/e marina/e	Mar di Sardegna

La tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto è *Valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 23 e 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.* e l'Autorità competente al rilascio è *il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;*

**(NOTA GENERALE PER LA COMPILAZIONE:
i paragrafi non pertinenti devono essere barrati dal modulo sottoscritto)**

(Paragrafo da compilare se pertinente)

- Il progetto può avere impatti transfrontalieri sui seguenti Stati _____ e pertanto è soggetto alle procedure di cui all'art.32 D.Lgs.152/2006.

Il progetto rientra: *(eliminare l'opzione non pertinente)*

nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 7-bis denominata *"Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare"*.

(oppure)

nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 al punto _____ denominata " _____ " e ricade anche parzialmente in aree naturali protette (L.394/1991) e/o all'interno di siti della Rete Natura 2000.

(Paragrafo da compilare se pertinente)

tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2 denominata *"Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.

(oppure)

tra quelli ricompresi e finanziati in tutto o in parte nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) ed anche nella tipologia, elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata. Si allega stralcio della tabella e/o la relativa scheda di progetto, presenti fra gli allegati del vigente contratto di programma (aggiornamento 2020-2021), da cui si evince che il progetto è finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR.

(oppure)

- tra quelli ricompresi nel PNRR ed inseriti nell'Allegato IV al DL 77/2021, al punto ____ denominata "_____" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata e attesta che è stata presentata istanza ex art. 44 c.1, DL 77/2021, al Cons.Sup.LI PP. – Comitato speciale in data gg/mm/aaaa

(oppure)

- tra quelli ricompresi nel PNRR ed inseriti nell'Allegato IV al DL 77/2021, al punto ____ denominata "_____" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata e attesta che è stata presentata istanza ex art. 44 c.1, DL 77/2021, al Cons.Sup.LL.PP. – Comitato speciale in data gg/mm/aaaa e, altresì, con provvedimento n. ____ del gg/mm/aaaa, è stato nominato il Commissario straordinario, ai sensi del D.L. 32/2019, convertito dalla L. 55/2019. Pertanto, per l'opera in esame si applica quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, art. 6 del D.L. 152/2021, che stabilisce l'ulteriore riduzione dei termini.

(oppure)

- tra quelli finanziati a valere sul fondo complementare ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.

Inserire un testo libero con adeguate informazioni che consentono di inserire il progetto nella categoria indicata

(Paragrafo da compilare se pertinente)

Il progetto è stato già sottoposto a procedura di verifica assoggettabilità a VIA (art.19 D.Lgs.152/2006), conclusasi con provvedimento N. ____ del gg/mm/aaaa.

(Paragrafo da compilare se pertinente)

In data gg/mm/aaaa è stata richiesta una fase di valutazione preliminare per individuare l'eventuale procedura da avviare per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis (art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006) conclusasi con nota dell'autorità competente del gg/mm/aaaa, prot. n. ____.

(Paragrafo da compilare se pertinente)

In data gg/mm/aaaa è stata richiesta una fase per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art.20 D.Lgs.152/2006) conclusasi con nota dell'autorità competente del gg/mm/aaaa, prot. n. ____.

Per il progetto sopra indicato, si intende avviare un procedimento di VIA:

- ai sensi degli artt. 23-26 del D.Lgs. 152/2006

(oppure)

nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006

Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, il progetto:

- non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree.

(oppure)

- ricade totalmente/parzialmente all'interno di una/più area/e.

(oppure)

- non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con una/più area/e.

(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime due opzioni)

Si riporta nel seguito l'elenco delle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e dei siti della Rete Natura 2000:

N.	Denominazione ufficiale dell'area	Codice area	Tipo area (es.Parco, SIC, ZSC, ZPS)
1	Isola di San Pietro	ITB040027	SIC

(Qualora il progetto o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000 inserire la seguente dichiarazione)

In relazione a quanto sopra indicato, lo studio preliminare ambientale, allegato alla presente istanza, contiene gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R.357/1997 e s.m.i.;

(Paragrafo da compilare se pertinente)

Il progetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica

(Paragrafo da compilare se pertinente)

Il progetto prevede che le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito della realizzazione dell'opera, qualificate come sottoprodotti, siano gestite ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Il progetto prevede che il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso delle attività di costruzione dell'opera sarà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, ai sensi all'articolo 185, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Paragrafo da compilare se pertinente)

Dichiara inoltre che il progetto di cui alla presente istanza è soggetto alle disposizioni dell'art. 109, comma 5-bis, del D.Lgs. 152/2006 "immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo"

(Paragrafo da compilare se pertinente)

Dichiara inoltre che il progetto di cui alla presente istanza è soggetto alle disposizioni dell'art. 109, comma 5-bis, del D.Lgs. 152/2006 "e attività di posa in mare di cavi e condotte".

(Paragrafo da compilare se pertinente)

Il progetto di cui alla presente istanza risponde a uno o più requisiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 152/2006:

- Progetti dal comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro.
- Progetti aventi una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale.
- Progetti ai quali si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi.
- Progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.

La stima economica del progetto prevede costi per un importo superiore ai 2,5 miliardi di euro. La complessità e l'estensione dell'opera prevedono l'impiego di numerose maestranze specializzate per la realizzazione, varo e localizzazione delle principali opere di impianto.

Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, si trasmettono in allegato alla presente:

- 1) elaborati progettuali funzionali alla definizione del livello di dettaglio dello studio di impatto ambientale;
- 2) studio preliminare ambientale;
(da predisporre conformemente all'Allegato IV-bis della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006)
- 3) piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

Si propongono i seguenti soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nella fase di consultazione.

(indicare i Soggetti competenti in materia ambientale)

N.	Soggetto	PEC
1	Ministero della Cultura	ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
2	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera	cgcp@pec.mit.gov.it
3	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna	adsp@pec.adspmaredisardegna.it
4	Regione Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente	difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
5	Città metropolitana di Cagliari	protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it
6	Comune di Portoscuso	comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it

La documentazione trasmessa è composta di 3 copie in formato digitale predisposte conformemente alle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i." del Ministero della transizione ecologica per un totale di n. 3 supporto/i informatico/i.

(Alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS non dovrà essere trasmessa alcuna copia della documentazione).

Il/la sottoscritto/a è consapevole che il Ministero della transizione ecologica pubblicherà sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) la documentazione trasmessa con la presente.

(ai sensi dell'art.21, comma 2 del D.Lgs.152/2006)

(Paragrafo da compilare se pertinente)

Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art.9 comma 4 del D.Lgs.152/2006, non vengano rese pubbliche le parti della documentazione relative agli elaborati progettuali e allo studio preliminare ambientale di seguito indicate:

(specificare il titolo del documento, le parti che non devono essere rese pubbliche e le relative motivazioni).

Il/La dichiarante

GONZALEZ MATEO JUAN FERNANDO
2023.09.25 18:14:42

(documento *firmato digitalmente*
ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)¹



Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome Massimiliano Romagnuolo

Telefono 3490646376 E-mail mromagnuolo@altgreenenergy.com

PEC: windalfa@pec.it

¹ Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI E
DI SICUREZZA

0019448-P

09/02/2024
(data e numero di protocollo)

Posizione:

--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: Procedura per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art.27 del d.lgs.152/2006 relativa al progetto di un parco eolico flottante nel Mare di Sardegna sud occidentale.

Riferimenti: Nota n. 0186687 del 16 novembre 2023

Nota indirizzata a:

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

ROMA

E, p.c.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Capo di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Diss@Pec.Mite.Gov.it
- Consigliere Diplomatico
ucd@pec.minambiente.it

Ministero della Cultura
- Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
- Direzione Generale degli affari politici e di sicurezza
Ufficio X – Maghreb
dgap10.pec@cert.esteri.it
- Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso
diplomatico e dei trattati
contenzioso.segreteria@cert.esteri.it

ROMA

A riscontro della Nota in riferimento si trasmettono di seguito le considerazioni di competenza di questo Ministero sul contesto giuridico e politico nel quale si colloca l'installazione di un parco eolico flottante nel Mare di Sardegna sud occidentale.

Come noto, il progetto dell'infrastruttura in questione si svilupperebbe in un'area attualmente oggetto di controversia territoriale con l'Algeria che, nel marzo 2018 ha proclamato, a parere dell'Italia illegittimamente, la propria Zona Economica Esclusiva (ZEE) oltre la linea mediana tra le coste algerine e quelle della Sardegna, includendo sotto la propria pretesa giurisdizione un tratto del Mare di Sardegna fuori dalle acque territoriali italiane, approssimativamente esteso fino la largo di Oristano.

I negoziati tra Italia e Algeria avviati nel 2019 e il lavoro di un gruppo tecnico costituito per definire meglio le posizioni delle parti non hanno registrato finora sostanziali avanzamenti. Resta infatti immutato l'approccio algerino che considera irrilevante la presenza della Sardegna, ritenuta, in quanto isola, non idonea a proiettare diritti di sovranità sul mare.

Al riguardo, la posizione negoziale italiana è stata finora fermamente basata: a) sulla contestazione della delimitazione della ZEE proclamata unilateralmente dall'Algeria; b) sul rifiuto degli assunti di partenza algerini che, ignorando la presenza della Sardegna, disconoscono che alle "isole maggiori" la giurisprudenza internazionale accorda un effetto pieno o importante nella delimitazione della ZEE; e c) sul rispetto del principio della "soluzione equa" - previsto dagli articoli 74 e 83 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), rispettivamente per quanto concerne la ZEE e la piattaforma continentale, da raggiungere tramite accordo tra le Parti.

Un'eventuale proclamazione unilaterale della ZEE da parte italiana fino alla linea di equidistanza, in pendenza dell'accordo definitivo sulla delimitazione della ZEE con l'Algeria, pur in principio giustificata dall'unilateralità del provvedimento algerino del 2018 e dall'assenza di progressi nel negoziato, potrebbe d'altro canto essere percepita negativamente da Algeri, con potenziali riflessi anche sull'eccellente stato delle relazioni bilaterali. D'altro canto, una proclamazione della ZEE italiana nelle sole aree non contestate del Mar di Sardegna e del Mar Tirreno sud-occidentale sarebbe inopportuna poiché mostrerebbe acquiescenza alle pretese algerine.

A fronte dell'esigenza dell'economia nazionale di beneficiare di risorse energetiche rinnovabili questo Ministero ha pertanto esplorato la base giuridica, più efficacemente opponibile all'Algeria, per l'installazione da parte italiana di un parco eolico galleggiante offshore senza proclamare la Zona Economica Esclusiva.

Come emerge dallo studio allegato di questo Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, la soluzione è basata sulla natura giuridica della Zona di Protezione Ecologica (ZPE), istituita dall'Italia nel 2011 su buona parte del Mar di Sardegna e mai contestata dall'Algeria. Sulla propria ZPE l'Italia esercita in maniera incontestata la sua giurisdizione in materia ambientale. Le infrastrutture in questione risponderebbero all'esigenza di sviluppare fonti energetiche che riducano le emissioni di gas serra in funzione degli obiettivi di neutralità climatica, a beneficio anche dell'integrità dell'ambiente marino. L'installazione di parchi eolici offshore, peraltro, non pregiudicherebbe né ostacolerebbe l'accordo finale sulla delimitazione marittima - rientrando tra le attività unilaterali consentite dall'articolo 74, par. 3, della UNCLOS - e non comporterebbe, in alcuna maniera, un'accettazione da parte italiana delle pretese algerine sulla ZEE nelle more della sua delimitazione definitiva per via di accordo.


Alla luce di quanto sopra succintamente esposto e delle più approfondite considerazioni dello studio accluso, si ritiene che il parco eolico flottante in questione e tutti gli altri localizzabili

all'interno della ZPE italiana possano essere installati legittimamente dall'Italia e che pertanto non sia opportuno sospendere il procedimento di valutazione ambientale in corso.

Date le circostanze e tenuto conto del contenzioso in corso si ritiene opportuno inoltre che l'eventuale consultazione transfrontaliera con l'Algeria avvenga poco prima dell'avvio delle operazioni di installazione effettiva del parco eolico, in conformità con quanto previsto dalla UNCLOS che stabilisce, all'art. 60, comma 3: "*debito preavviso deve essere dato della **costruzione** di (...) installazioni e strutture*".

Red. Daniele Bosio

Alfredo Conte
Vice Direttore Generale
Direttore Centrale per i Paesi
del Mediterraneo e del Medio Oriente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alfredo Conte', written over the printed name and title. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.